

**TRIBUNALE CIVILE DI**  
**GROSSETO**

**Ricorso in appello ex d.lgs. 150/2011**

**ad impugnazione della sentenza n°155/2023 del Giudice di Pace di Grosseto (Dott. Marco Lotti) pubblicata in data 28/02/2023 ed emessa nell'ambito del giudizio 1428/2021**

\*\*\*\*\*

Il **Sig. Bruno FALZEA**, nato a Reggio Calabria in data 08/02/1956 e residente in Grosseto (Rm) alla Via A. W. Mozart n°23 (FLZBRN56B08H224A) ed elettivamente domiciliato in Civitavecchia alla Via Doria n°24 presso e nello studio dell'Avv. Jessica Solaro (SLRJSC76C62C773W), giusta delega in calce al presente atto.

Ai fini delle comunicazioni di cancelleria si indica il seguente indirizzo di posta elettronica: [jessica.solaro@pecavvocaticivitavecchia.it](mailto:jessica.solaro@pecavvocaticivitavecchia.it)

-ricorrente in appello e ricorrente nel giudizio r.g. 1428/2021-

**contro**

**COMUNE DI GROSSETO** (00082520537) in persona del sindaco pro-tempore, con sede a Grosseto, piazza del Duomo, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso GALLETTI (GLLTMS79E21I726I) ed elettivamente domiciliato nel corso del giudizio di primo grado presso lo studio del predetto sito in Grosseto, via G. Oberdan n°35/B

pec: [tommasogalletti@pec.ordineavvocatigrosseto.com](mailto:tommasogalletti@pec.ordineavvocatigrosseto.com)

-resistente in appello e resistente nel giudizio r.g. 1428/2021-

Avverso e per la riforma integrale/parziale, previa sospensione dell'esecutività della sentenza n°155/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Grosseto nella persona del Dott. Marco Lotti –r.g.n.r. 1428/2021- pubblicata in data 28/02/2023 (**cfr. all.to n°1**) e mai notificata con la quale il G.d.P. definitivamente pronunciando sulle domande dell'odierno appellante ha così deciso :“il G.d.P. di Grosseto, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'impugnato verbale con sanzione al minimo edittale, oltre spese di notifica. Spese compensate tra le parti”

\*\*\*



**FATTO E GIUDIZIO DI PRIMO GRADO: RICORSO EX ART. 204 BIS  
C.d.S.AVVERSO VERBALE N°V/576983/2021**

Con ricorso ex art. 204 C.d.S., il Sig. Bruno Falzea citava in giudizio il Comune di Grosseto deducendo che: *“La sanzione contestata al Sig. Bruno Falzea con il verbale n° V/576983/2021 con la quale si deduceva che quest’ultimo in data 18/03/2021 alla guida della Jeep Compass tg FZ185ZL avrebbe violato l’art.145/4-10 con consequenziale decurtazione di n°5 (cinque) punti sulla patente, nonché obbligo al pagamento della sanzione pecuniaria, oltre a spese di notifica, pari ad € 180,50 è ingiusta e immotivata per i motivi tutti riportati nel ricorso. L’attore, dunque, rassegnava, contestualmente, le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice di Pace di Grosseto, previa sospensione del verbale impugnato, annullare e dichiarare inefficace il verbale di violazione del C.d.S. n. cron V/576983/2021 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Grosseto in data 18/03/2021 notificato in data 21/05/2021; con vittoria di spese di lite che saranno quantificate in corso di causa o quelle che riterrà di giustizia””*

Si costituiva a mezzo del proprio procuratore il Comune di Grosseto che chiedeva di respingere il ricorso contestando la fondatezza dello stesso.

**Non veniva ammessa la richiesta di parte ricorrente di C.T.U. dinamica e l’istanza di produzione della fattura riguardante i danni della Kia Rio e della “scatola nera” della stessa autovettura.**

Il Giudice ammetteva, invece, su richiesta dell’Avv. di controparte, la illegittima testimonianza della Sig.ra Litwin Agnieska, conducente della Kia Rio e parte coinvolta, disponeva, di sua iniziativa, la illegittima testimonianza del Sig. Roberto Gallai, Agente di Polizia Municipale intervenuto dopo l’incidente e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e con l’impugnata sentenza statuiva:

“il G.d.P. di Grosseto, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e per l’effetto conferma l’impugnato verbale con sanzione al minimo edittale, oltre spese di notifica. Spese compensate tra le parti”.

Tale sentenza è errata ed ingiusta e viene impugnata per i seguenti

**MOTIVI DI APPELLO**

**1) RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL’IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO EX ART. 351 COMMA 2 E 283 C.P.C.**

In via preliminare la difesa del Sig. Falzea chiede la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendo sia il “*fumus bonis iuris*”, essendo l’impugnazione manifestatamente fondata che il “*periculum in mora*” in quanto



l'esecuzione della stessa potrebbe provocare un pregiudizio grave ed irreparabile all'appellante. Si pensi, infatti, come nelle more del giudizio ed in esecuzione della sentenza appellata al Sig. Falzea verranno decurtati n°5 punti dalla patente di guida (oltre al pagamento di € 180,00). Ebbene, ciò potrebbe appalesarsi come un danno grave ed irreparabile qualora, in aggiunta ad un'eventuale decurtazione di altri punti dalla patente, all'appellante dovesse venire sospesa con effetto immediato la stessa. La sospensione della patente di guida comporterebbe, infatti, l'impossibilità per il Falzea (che vive da solo) di effettuare spostamenti e provvedere alle proprie esigenze quotidiane.

## **2) ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI OPERATA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO**

Il Giudice di primo grado ha del tutto omesso di porre attenzione su argomentazioni difensive svolte dall'odierno appellante che meritano, invece, di essere ripercorse.

La sentenza appellata ha completamente omesso di ricostruire il fatto storico che ha dato origine alla contestazione e ha omesso di valutarlo.

La ricostruzione dei fatti così come ricostruiti dal Giudice, infatti, prende in considerazione solo la tesi difensiva di controparte, secondo la quale il Sig. Falzea si sarebbe effettivamente fermato per dare la precedenza ma, non vedendo sopraggiungere alcuna autovettura, sarebbe ripartito.

Tale convincimento del Giudice si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni dell'agente di p.m., non presente ai fatti, su quelle della conducente dell'autovettura Kia, parte coinvolta e interessata nel sinistro e, infine, sulle mere risultanze di uno schizzo planimetrico non supportato da alcuna CTU tecnico-modale.

Null'altro il Giudice ha posto alla base del proprio convincimento e ragionamento logico-giuridico. Anzi, è lo stesso giudicante ad evidenziare come i rilievi eseguiti non siano coperti da fede privilegiata: il verbale, secondo il ragionamento del Giudice, rappresenta solo un elemento probatorio liberamente apprezzabile dallo stesso. Tale ragionamento, tuttavia, non viene effettuato per quanto riguarda la testimonianza dell'unico teste indifferente Sig. Pietrocola (escusso all'udienza del 14/02/2022) alla quale il Giudice, immotivatamente, non dà valore probatorio sostenendo, di fatto, come quest'ultimo si sia semplicemente "*sbagliato*" nel sostenere di essere sicuro del fatto che non proveniva nessuna macchina.

Ebbene, tale ragionamento non può essere accolto e merita di essere censurato con consequenziale riforma dell'impugnata sentenza.

## **3) ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE**

La sentenza appellata è priva di motivazione, ovvero contiene solo motivazione apparente/o contraddittoria, nessun riferimento ai documenti e fatti di causa.



Nel motivare la propria decisione il Giudice, invero, cita gli artt. 145 c.d.s. e 140 c.d.s. e i principi della Corte di Cassazione riportati nelle sentenze n°8552 del 08/04/2009 e n°19053 del 12/12/2003. **A pag. 3 e 4** della sentenza impugnata, dunque, il Giudice effettua una disamina sul corretto comportamento che in tema di circolazione stradale, in presenza di segnale di dare precedenza, deve tenere anche il conducente favorito. Si spinge, altresì, nel definire prudente e diligente la condotta del conducente favorito che non viola i limiti di velocità imposti dalla legge..etc..Prosegue poi il Giudicante nel precisare come la violazione della regola del dare precedenza non esoneri il conducente del veicolo favorito da eventuali responsabilità se non rispetta le regole di prudenza e diligenza.

Le argomentazioni del Giudice poste a fondamento del proprio convincimento, così come effettuate, si basano su una evidente violazione o, quantomeno, falsa applicazione di legge. Nel caso di specie, infatti, il riferimento agli artt. 140 e 145 c.d.s. e, dunque, alla circolazione stradale, ai sinistri e alla eventuale responsabilità del conducente favorito si appalesa come del tutto inconferente rispetto all'accertamento del rispetto dell'obbligo di dare la precedenza da parte dell'appellante.

Era esclusivamente su questo punto che il Giudice doveva decidere e argomentare giuridicamente: posto l'obbligo in capo al Falzea di dare la precedenza, questi lo ha rispettato o meno? Ed era da qui che doveva partire l'indagine del giudice e valutare correttamente gli elementi probatori a propria disposizione e acquisirne altri, come la CTU dinamica che, immotivatamente, non è stata ammessa.

Ancora il giudice **a pag. 4** ritiene che, conformemente al disposto dell'art. 2700 c.c. *“deve riconoscersi l'efficacia di piena prova fino a querela di falso anche relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”*.

Subito dopo aver citato il predetto articolo è lo stesso Giudice però a precisare che l'art. 2700 c.c., nel caso di specie, non può trovare applicazione in quanto i rilievi sono stati eseguiti solo successivamente.

Prosegue il Giudice: *“il verbale in oggetto rappresenta solo un elemento probatorio liberamente apprezzabile dal Giudice e non coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico”*.

Ebbene, il Giudice, però, non tiene in considerazione come il predette verbale sia pregno di contraddizioni e lacune e che, pertanto, non poteva assurgere a valida prova su cui fondare la propria decisione: nella relazione dell'incidente stradale, infatti, gli agenti di Polizia Municipale hanno riportato *“fra gli istanti non*



*venivano reperite persone estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”, mentre in realtà vi era il passeggero Nicola Pietrocola che subito dopo l'incidente si era apprestato a fornire le proprie generalità! Ciò posto, il Giudice ritiene “come il ricorso non meriti accoglimento per non avere, l'odierno ricorrente, effettivamente osservato il segnale di dare precedenza presente, prima di immettersi sulla rotatoria”.*

Le prove su cui basa tale convincimento, come detto, sono carenti e contraddittorie e le argomentazioni vertono sul campo della possibilità, probabilità ed eventualità.

Per questo la sentenza merita di essere censurata.

#### **4) VIOLAZIONE ART. 116 C.P.C. PER ERRATA INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE ( pagg. 4 e 5 e 6 della sentenza)**

La sentenza impugnata a **pag. 4** recita:

*“nel caso di specie, per stessa dichiarazione dell'agente, lo stesso **non ha assistito all'incidente**, avendo effettuato solo successivamente i rilievi del caso, ne consegue che i rilievi eseguiti non sono coperti da fede privilegiata. [...]Ne deriva che il verbale in oggetto rappresenta solo un elemento probatorio liberamente apprezzabile da questo Giudice.*

La sentenza impugnata a **pag. 5** riporta le testuali parole dei testi escussi, ovvero del Sig. Pietrocola -presente sul luogo del sinistro-, dell'Agente di polizia Municipale Sig. Gallai- che non ha assistito all'incidente- e della Sig.ra Litwin, conducente del veicolo Kia- che in quanto parte coinvolta aveva interesse nel sostenere che il Falzea non le aveva dato la precedenza.

Ebbene, nonostante l'unico teste attendibile fosse esclusivamente il Sig. Pietrocola, il Giudice a **pag. 6** stabilisce che*“dallo schizzo planimetrico agli atti, ove il **presunto** punto d'urto è stato indicato al centro della rotatoria , nel momento in cui il veicolo condotto dal ricorrente stava per immettersi nella rotatoria, il veicolo Kia Rio si trovava già da tempo a circolare -con diritto di precedenza- sulla rotatoria e non potrebbe essere diversamente vista la distanza tra via Bulgarai (da dove proveniva il veicolo Kia) e Via Monterosa (da cui proveniva il veicolo condotto dal ricorrente), posto, peraltro, che la circolazione nell'anello deve avvenire sempre su una sola corsia in accomodamento.*

Ebbene, si tratta di una motivazione apodittica ed erronea per le argomentazioni di seguito riportate.

Il Giudice, infatti, effettua una ricostruzione dei fatti esclusivamente sulla scorta di “presunzioni” ( lo stesso dice il “presunto punto d'urto”) e ricostruzione dei fatti effettuate successivamente al verificarsi dell'evento sinistro. Il Giudice, infatti, basa il proprio libero convincimento sulla scorta di uno schizzo planimetrico senza tenere in considerazione altri supporti probatori quali le dichiarazioni testimoniali



del teste Pietrocola, unico testimone indifferente e che ha assistito al sinistro in quanto passeggero a bordo dell'auto del ricorrente.

A **pag. 6** della sentenza impugnata, infatti, si legge: *nonostante il teste Pietrocola abbia dichiarato “ sono sicuro che non provenisse nessun veicolo..” ciò non esclude la dinamica così come ricostruita dall'agente in quanto non è da escludere che il veicolo, pur presente, non sia stato visto dal teste per svariate ragioni”*

Ebbene, ancora una volta il convincimento del Giudice si basa su mere supposizioni come il fatto che il teste possa per “*svariate ragioni*” non aver visto il veicolo che sopraggiungeva, senza però indicarle queste ragioni! L'assunto del giudice che sostiene che il teste “*possa*” per “*svariate ragioni*” non aver visto una macchina sopraggiungere non può essere condiviso. Sul posto, infatti, non vi erano altre situazioni oggettive o soggettive che potessero impedire di vedere un'auto sopraggiungere: la strada era libera e priva di mezzi che potessero limitare la visibilità, non vi erano condizioni meteorologiche avverse, il teste, seduto sul lato posteriore, conosce bene la rotatoria in quanto abita in zona ed è ben consapevole che sulla via Monterosa c'è l'obbligo di dare la precedenza e ogni volta che l'attraverso vi presta attenzione. Il teste, pertanto, non poteva non essere stato attento e vigile in quel particolare frangente.

Il Giudice, quindi, se da una parte conferisce eccessivo rilievo alla ricostruzione effettuata dall'agente di p.m. intervenuto solo successivamente, dall'altra ritiene priva di rilevanza la dichiarazione dell'unico teste indifferente Pietrocola.

Non solo. Il Giudice, invero, ha erroneamente ritenuto di scarso rilievo la suddetta testimonianza sulla scorta di un ragionamento privo di un supporto logico-giuridico deducendo, unicamente, come non si possa *escludere la dinamica così come ricostruita dall'agente in quanto non è da escludere che il veicolo, pur presente, non sia stato visto dal teste per svariate ragioni”*. Ancora una volta, quindi, si parla di eventualità, possibilità, supposizioni..etc.. ma senza alcuna argomentazione logica-giuridica certa.

Così come non sono state tenute in considerazione le numerose contraddizioni in cui è caduta la teste Litwin Agnieska: nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza alla polizia Municipale, infatti, la stessa non ha riferito di essersi fermata ed aver frenato prima dell'incidente (gli stessi agenti di P.M. non hanno riscontrato nessuna traccia di frenata della Kia Rio), ma di aver visto il veicolo condotto dal Falzea “*fermo al dare precedenza*”; ripartendo da fermo e a bassa velocità. In alcun modo è, quindi, credibile, la testimonianza resa dalla conducente stessa che, invece, in udienza ha dichiarato il contrario, ovvero di essersi fermata “*per dare precedenza*” prima di entrare nel rondò.

E' evidente come siffatte dichiarazioni, contrastanti, contraddittorie e palesemente



illogiche (perché la Litwin avrebbe dovuto dare la precedenza se era lei stessa ad averne diritto?) siano in palese violazione di qualsiasi principio di diritto e all'esito del giudizio non potevano assurgere a valide prove.

Anche sul punto la sentenza merita di essere riformata per manifesta illogicità della motivazione.

#### **5) VIOLAZIONE ART. 132 C.P.C. PER DIFETTO MOTIVAZIONE DELLA MANCATA AMMISSIONE C.T.U.**

Altro motivo di gravame deriva dal rigetto delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante quali la C.T.U. dinamica e l'istanza di produzione della fattura riguardante i danni della Kia Rio. Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, sono state reiterate nel corso di tutte le udienze (*cfr. verbali udienze I°*) le predette istanze istruttorie proprio perché determinanti al fine del decidere.

**Il giudice di primo grado, tuttavia, ha ritenuto che ai fini del decidere fosse sufficiente il verbale dei vigili redatto successivamente al sinistro ed, immotivatamente, non ha ammesso la CTU dinamica. Si ribadisce però che ammetteva, su richiesta dell'Avv. di controparte la testimonianza della Sig. Litwin e, di sua iniziativa, disponeva la testimonianza dell'Agente di Polizia Municipale, Sig. Roberto Gallai.**

Ebbene, la mancata ammissione della CTU non adeguatamente motivata è censurabile in sede di legittimità. Con una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (del 28 febbraio 2020 n. 5628) è stato sancito e ribadito un importante correttivo del potere discrezionale del giudice in merito all'ammissione della CTU. Gli Ermellini, infatti, hanno sancito che il giudice deve sempre adeguatamente motivare la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa. In alcune tipologie di controversie, infatti, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. Ne consegue che solo quando il Giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità. Il Giudice, dunque, per un'erronea ricostruzione e valutazione delle prove emerse, ha ritenuto apoditticamente di non dare ingresso alla consulenza tecnica, strumento che avrebbe potuto di certo far accertare meglio i fatti. Altro aspetto che merita di essere evidenziato è il fatto che il Giudice di primo grado ha sistematicamente rigettato le richieste istruttorie di parte appellante



(C.T.U. dinamica, acquisizione fatture danni alla Jeep, acquisizione scatola nera...etc.), mentre ha accolto le richieste irrituali di parte appellata come quella di escutere a teste la Sig.ra Litwin che era parte interessata nel sinistro, ed ha disposto la testimonianza dell'Agente di Polizia Municipale, parte interessata.

Questo stato di cose, invero, suscita, a ragione, dei dubbi circa l'obiettività e l'imparzialità con cui deve essere celebrato un processo che possa garantire i diritti e gli interessi di tutti i soggetti.

**SI CHIEDE CHE LA MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO SIA RICOSTRUITA COME SEGUE:**

Il ricorrente ha dedotto e comprovato come il suo ricorso fosse fondato e come i fatti siano andati così come di seguito rappresentati:

*il Sig. Falzea non ometteva di dare la precedenza in quanto, giunto all'intersezione con via Bulgaria, ove è presente una rotonda, **arrestava il proprio veicolo per controllare se provenisse una vettura dalla propria sinistra; dopo aver verificato che non proveniva nessun veicolo, il Falzea riprendeva lentamente la marcia, immettendosi nella rotonda a velocità moderatissima, in quanto avrebbe dovuto svoltare sulla sinistra per imboccare via Bulgaria. Purtroppo, invece, l'autovettura condotta dal Falzea veniva colpita violentemente dal veicolo condotto dalla Sig.ra Litwin Agnieszka che, provenendo improvvisamente da Via Bulgaria per andare dritto e, dunque, a velocità sostenuta ( fatto dimostrato dagli ingenti danni subiti da entrambe le autovetture), non si avvedeva della presenza della Jeep Compass che aveva già impegnato la rotonda. In conseguenza del violento urto la parte anteriore dell'autovettura del ricorrente subiva un traslazione verso destra. Dopo aver avvertito il forte urto il Falzea istintivamente azionava i freni per arrestare il veicolo.***

Il Sig. Falzea, pertanto, come erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata non incorreva nella violazione dell'art. 145 C.d.S., così come erroneamente contestata e rispettava tutte le regole imposte dal C.d.S.

Tale ricostruzione dei fatti, certamente aderente alla realtà, non può che comportare l'accoglimento del ricorso, previa riforma della sentenza impugnata.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso in fatto e considerazioni in diritto, il Sig. Bruno Falzea, come sopra generalizzato, rappresentato e difeso, richiamato ogni altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti



## **RICORRE**

all'Ill.mo Tribunale di Grosseto adito affinché, alla luce di quanto esposto, Voglia fissare l'udienza di discussione della causa, con termine di notifica del ricorso e del pedissequo decreto ed accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n°155/2023, emessa dal Giudice di pace di Grosseto

- **in via pregiudiziale e cautelare**, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- **in via principale e nel merito**, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°155/2023 emessa dal Giudice di Pace di Grosseto, sezione civile, Giudice Dott. Marco Lotti, nell'ambito del giudizio 1428/2021 depositata in cancelleria in data 28/02/2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano *“Voglia il Giudice di Pace di Grosseto, previa sospensione del verbale impugnato, annullare e dichiarare inefficace il verbale di violazione del C.d.S. n. cron V/576983/2021 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Grosseto in data 18/03/2021 notificato in data 21/05/2021; con vittoria di spese di lite che saranno quantificate in corso di causa o quelle che riterrà di giustizia”* e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il G.d.P. di Grosseto per tutte le motivazioni di cui in narrativa.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

**In via istruttoria**, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/ o rigettate in primo grado per tutte le ragioni sopra esposte e, segnatamente: CTU dinamica

Con il presente atto e con la relativa procura alle liti si depositano:

- 1) copia autentica uso appello sentenza n°155/2023 emessa dal G.d.P. di Grosseto;
- 2) fascicolo di parte con le copie degli atti e dei documenti depositati nel giudizio di primo grado.

### **Dichiarazione di valore:**

*Ai sensi della normativa sul contributo unificato, si dichiara che il valore del*



*presente giudizio è pari ad € 180,50 e che, pertanto, il valore del contributo unificato da corrispondere, aumentato della metà trattandosi di giudizio di appello, ammonta ad € 64,50*

Civitavecchia-Grosseto 11/09/2023

Avv. Jessica Solaro

